

Nello specifico facciamo riferimento alle disposizioni di cui al "**Disciplinare di Prequalificazione**", che sembrerebbe, appunto, configurare una fase di manifestazione d'interesse e selezione degli operatori, preliminare all'indizione della procedura di gara vera e propria, che seguirà solo in secondo momento, con la presentazione delle offerte.

1) Non è dato comprendere però come si svolgerà tale fase di prequalifica, non essendo chiare le disposizioni di cui alle **premesse del Disciplinare**, ai sensi del quale "(...) *La procedura di gara verrà espletata come segue: decorso il termine per la ricezione delle domande indicato nel Bando, o in eventuale avviso pubblicato sul sito, si svolgerà seduta pubblica; nella seduta, apposita commissione di gara, salvaguardando comunque la segretezza in ordine ai nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito (così come sarà salvaguardata la segretezza in ordine ai soggetti invitati fino alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, in entrambi i casi in applicazione analogica dell'articolo 13 c. 2 lett. b) del codice) procederà nell'ordine: (...) Espletata la fase di ammissione si procederà alla spedizione degli inviti a tutti i soggetti ammessi alla successiva fase della procedura. Non sarà reso noto l'elenco delle ditte invitate*".

Trattandosi di una seduta pubblica, per espressa previsione del Bando di Gara (punto 7) e, come visto, dello stesso Disciplinare di Prequalificazione, non si comprende perché è prevista la segretezza in ordine agli operatori partecipanti, né tantomeno come sia possibile mantenere tale segretezza nel corso di una seduta pubblica.

2) Analoghe perplessità emergono poi in relazione a quanto previsto dal successivo **punto 4 - Modalità di Accesso agli atti di gara**, laddove si parla di "**ditte offerenti**" e della possibilità di estrarre "**copia delle offerte**", dal momento che, in questa fase di prequalifica, non viene richiesto ai concorrenti di presentare alcuna offerta, ma di produrre semplicemente della documentazione amministrativa (autodichiarazione, fotocopia del documento o dell'eventuale procura, etc...)

**PROCEDURA RISTRETTA – APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE  
LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

**CHIARIMENTI PREQUALIFICA - 1**

**RISPOSTE AI QUESITI**

Per quanto riguarda i chiarimenti inerenti il disciplinare di pre-qualificazione si precisa quanto segue:

1. l'art. 13 comma 2 lett b) del D.lgs 163/2006 reca un principio di carattere generale: "l'accesso è differito, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime". In altro comma (il 4° ) dello stesso articolo, l'osservanza di tale prescrizione è previsto che sia sanzionata penalmente (Art. 326 C.P.). Pur trattandosi di appalto incluso nell' all.2B al Codice, si deve ritenere che questa disciplina, mirante in particolare a prevenire il reato di turbativa d'asta, debba avere applicazione generale; pertanto in seduta pubblica di pre-qualificazione verranno adottati metodi di segnatura delle manifestazioni d'interesse al fine di garantire, da una parte la trasparenza della procedura di gara, dall'altra la segretezza rispetto all'elenco dei potenziali partecipanti/offertenti fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

2. Per quanto riguarda "le modalità di accesso" indicate nel disciplinare di pre-qualificazione, si tratta della disciplina generale sull'accesso agli atti dell'intera procedura di gara; a questo fine si precisa che alla gara, per espresso volere di questa Stazione appaltante, è interamente applicabile la disciplina dell'art. 13 del Codice dei Contratti

PUBBLICATO IN DATA 25.10.2013

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**  
**Avv. Roberto Di Gennaro**  
f.to